

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	810	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori RICCIO, CINGOLANI e LEPORE: Graduatoria ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-48. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2734)	810	
PRESIDENTE	810	
TESAURO, <i>Relatore</i>	810	
LOZZA	810	
SAILIS.	810	
Proposta di legge (Discussione):		
BETTIOL GIUSEPPE ed altri: Inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. (2848)	811	
PRESIDENTE	811	
TESAURO, <i>Relatore</i>	811	
MORO ALDO	811, 812	
CESSI	811	
SAILIS.	812	
AMBRICO	812	
ERMINI	812	
SCAGLIA	812, 813	
MONDOLFO.	812	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	813	
		Proposta di legge (Discussione e non approvazione):
		D'AMBROSIO ed altri: Riduzione del limite di età per l'ammissione alla scuola media (Deroga al secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899). (2794)
		813
		PRESIDENTE
		813, 817, 818
		BERTOLA, <i>Relatore</i>
		813, 817
		PARENTE
		813, 814
		RESCIGNO
		813, 815, 816, 818
		LOZZA
		815
		TESAURO
		815, 816
		PAVAN
		816
		MARCHESI
		816
		MONDOLFO.
		816
		CALOSSO
		817
		FRANCESCHINI
		817
		MORO ALDO
		817
		GIORDANI
		817
		GOTELLI ANGELA
		817
		CESSI
		817
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
		818
		Votazione segreta :
		PRESIDENTE
		819
		La seduta comincia alle 9,45.
		BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lazzati e Piasenti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Riccio, Cingolani e Lepore: Graduatoria ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-48. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Riccio, Cingolani e Lepore: « Graduatoria ad esaurimento dei concorsi magistrali ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della I Commissione della Camera.

L'onorevole Tesauro, che sostituisce l'onorevole Rescigno che avevo incaricato di riferire, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Per i concorsi magistrali del 1947-48, si è determinata questa situazione: in alcune provincie si sono avuti a disposizione pochi posti, mentre in altre i posti disponibili sono stati ad esuberanza. Queste provincie sono tre dell'alta Italia e quasi tutte quelle della Campania.

Con questo provvedimento legislativo si vuole eliminare questa sperequazione, stabilendo che nelle provincie dove siano ancora in vigore le graduatorie dei concorsi magistrali di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 871, ed alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i tre quinti dei posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

In questo modo si potranno mettere a posto molti insegnanti.

Sono, quindi, favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. La proposta di legge viene a sanare una situazione abbastanza grave per alcune provincie. Siamo, quindi, favorevoli alla sua approvazione.

In questa sede, però, vogliamo sottolineare l'esigenza di risolvere tutta la questione dei concorsi magistrali. È giusto che si debba fare un esame per entrare in ruolo; ma, fatto un esame e conseguita l'idoneità, si deve poter entrare, sia pure col tempo, nel posto.

TESAURO, *Relatore*. Ma così si distrugge il criterio del concorso.

LOZZA. Io penso che, una volta raggiunta l'abilitazione, si dovrebbe passare ad insegnare la materia, senza essere costretti a presentarsi più volte allo stesso concorso, per cui accade che una volta si è dichiarati idonei, un'altra si è bocciati. In questo modo un insegnante, quando arriva finalmente alla cattedra, non sa più se è abile o non è abile, se ha o non ha la capacità di insegnare, mentre abbiamo tutto l'interesse che chi arriva all'insegnamento abbia piena fiducia nelle sue capacità; e perché ciò accada, è necessario che non si esaurisca in tante prove. Una volta superata bene una prova di idoneità, quando si è lavorato un certo numero di anni, si deve avere la possibilità di arrivare ad un posto.

Questo è un concetto diverso da quello a cui oggi si ispirano i concorsi, ma non si vive sempre nello stesso modo, e le circostanze possono determinare situazioni che debbono essere risolte.

Io mi propongo di dibattere la questione in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione.

SAILIS. Nel caso specifico della proposta di legge che stiamo esaminando, posso anche essere d'accordo. Però, l'interpretazione dei concorsi data dall'onorevole Lozza modificherebbe radicalmente la natura dei concorsi, che costituiscono un filtro selettivo dei migliori ed un mezzo per le nuove generazioni, quando siano migliori delle vecchie, di entrare nella scuola o nei pubblici uffici. Quindi, dichiaro fin da ora la mia netta opposizione al principio enunciato dall'onorevole Lozza, perché sovverte tutto l'ordinamento amministrativo dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« Nelle provincie, dove siano ancora in vigore graduatorie dei concorsi magistrali ad esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 817, ed alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i tre quinti dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol Giuseppe ed altri: Inclusionione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche. (2848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bettiol Giuseppe, Leone Giovanni, Mazza e Liguori: « Inclusionione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche ».

L'onorevole Tesauro, che sostituisce l'onorevole Moro Aldo, momentaneamente assente, nella funzione di relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. La proposta di legge vuole introdurre l'insegnamento di istituzioni di diritto penale nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche come insegnamento complementare. Ma introdurre questo insegnamento nella facoltà di giurisprudenza come complementare, è assurdo. Non è concepibile, infatti, che nella facoltà dove è fondamentale l'insegnamento di diritto penale, non sia fondamentale quello di istituzioni di diritto penale. Tale insegnamento può essere incluso tra quelli complementari nella facoltà di scienze politiche, dove non esiste l'insegnamento di diritto penale. Ma dove l'insegnamento di diritto penale esiste, l'insegnamento istituzionale mancherebbe al suo scopo, che è proprio quello di dare le basi, se non fosse obbligatorio. Sono, quindi, favorevole alla proposta di legge, con la rettifica, però, che nella facoltà di giurisprudenza l'insegnamento istituzionale, se si introduce, deve essere fondamentale. Altrimenti, non introduciamolo affatto, e limitiamoci ad inserirlo nella facoltà di scienze politiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO ALDO. Come professore di diritto penale, io sono convinto che sarebbe utile un corso istituzionale precedente a quello di diritto penale, come avviene per il diritto romano. Infatti, i professori di diritto penale si trovano a dovere approfondire la materia senza che gli studenti abbiano quelle nozioni generali che sono necessarie per poter appunto intraprendere uno studio particolareggiato.

CESSI. È la terza o la quarta volta che si propone una legge per introdurre una materia o un'altra. Continuiamo a creare intorno a questi istituti universitari una serie di sovrastrutture che li appesantiscono, senza seguire

un criterio organico e sistematico. Francamente, sarebbe giunto il momento — tanto più che è al nostro esame la riforma generale della scuola — di affrontare il problema nella sua pienezza, organicamente, anziché andare avanti con delle rappezzature occasionali, suggerite molte volte da pure e semplici opportunità, magari personali — non dico che questo sia il caso della presente proposta di legge. Noi aggiungiamo delle materie che, diciamo la verità, rappresentano una semplice scappatoia; ecco perché si aggiungono come materie complementari e non fondamentali, proprio per creare quegli esami di comodo che gli studenti scelgono per potere più facilmente superare il corso di studi. E non credo che questo torni a vantaggio della serietà dell'insegnamento universitario. Io capisco la specializzazione, in quanto porti veramente ad un approfondimento degli studi: certamente non per creare la possibilità di esami più facili. Siate pure sicuri che quella che oggi regna nelle nostre università è la preoccupazione degli studenti di trovare gli esami più facili per poter superare il corso. Noi non dobbiamo prestarci a questi metodi, che non fanno altro che annullare il valore e la dignità dell'insegnamento universitario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TESAURO, *Relatore*. Vorrei dare un chiarimento. Questa materia degli insegnamenti fondamentali e complementari nelle varie facoltà non è oggetto della riforma. Non esiste, quindi, alcuna pregiudiziale, trattandosi di materia che non è, comunque, disciplinata dalla riforma.

PRESIDENTE. La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« Le tabelle 3 e 4 annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono modificate mediante l'inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari previsti per le facoltà di giurisprudenza e scienze politiche ».

L'onorevole Sallis ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le tabelle 3 e 4 annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono modificate mediante l'inclusione:

a) dell'insegnamento come materia fondamentale per la laurea in giurisprudenza delle istituzioni di diritto penale;

b) dell'insegnamento come materia complementare per la laurea in scienze politiche delle istituzioni di diritto penale;

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

c) dell'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico come materia fondamentale per la laurea in giurisprudenza;

d) dell'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico come materia complementare per la laurea in lettere e filosofia.

Do la parola all'onorevole Sallis perché illustri il suo emendamento.

SALLIS. Sono d'accordo con l'iniziativa degli onorevoli Bettiol ed altri, perché, effettivamente, prima di introdurre gli studenti nel grande alveo del diritto penale, è necessaria una materia introduttiva. All'osservazione fatta dall'onorevole Cessi, che questa proposta modifica senza coerenza l'insegnamento universitario, si può rispondere quello che ha detto l'onorevole Tesauro, che, cioè, essa vuole introdurre proprio un sistema organico nell'insegnamento, nel senso che vuole che gli studenti siano preparati all'esame dei grandi problemi della scienza giuridica, in questo caso specifico, della scienza del diritto penale.

Senonché il problema, nella facoltà di giurisprudenza, non si pone soltanto per il diritto penale il cui insegnamento è biennale; si pone anche per il diritto pubblico. Infatti, gli studenti vengono introdotti senza alcuna preparazione pubblicistica nel campo del diritto costituzionale e nel campo del diritto amministrativo. Di conseguenza, le ragioni che mi inducono all'accoglimento dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale, mi convincono altresì a voler introdurre le istituzioni di diritto pubblico come materia propedeutica per l'insegnamento del diritto costituzionale e del diritto amministrativo.

Nell'articolo sostitutivo che io ho proposto, parlo anche dell'inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico come complementare nella facoltà di lettere e filosofia. È possibile oggi, domando, che un laureato in lettere e filosofia non sappia nemmeno che cosa è giuridicamente lo Stato, quali sono gli organi fondamentali dello Stato, qual'è la fondamentale struttura dell'amministrazione? Ciò non è concepibile per chi si laurea in scienze umanistiche, e, quindi, ritengo opportuno inserire le istituzioni di diritto pubblico come insegnamento complementare nella facoltà di lettere e filosofia.

AMBRICO. Debbo dire sinceramente che non ho avuto tempo di approfondire la questione, di comprendere le ragioni vere di una proposta di legge di questo genere, posta all'ordine del giorno della Commissione all'ultimo momento. Già altre volte ho avuto

occasione di rimanere perplesso di fronte ad analoghi progetti di legge, magari di iniziativa governativa, che erano ispirati evidentemente da qualche interesse particolare. Debbo dire sinceramente che questo modo di legiferare in materia d'insegnamento universitario non mi convince. Non si modifica un ordinamento degli studi introducendo materie nuove così alla leggera. Non si viene, con un progetto di legge ogni tanto, a portare delle modificazioni essenziali nell'ordinamento degli studi. Io desidero rendermi conto della necessità dell'istituzione di questa cattedra; vorrei che, per lo meno, ci fosse dato il tempo di meditarci sopra.

Propongo, quindi, di rinviare l'esame della proposta di legge alla ripresa dei lavori e ritengo che sarebbe quanto mai opportuno che queste iniziative si riducessero al minimo indispensabile.

ERMINI. Non vi è nulla di strano che colleghi competenti propongano di modificare l'ordinamento vigente per la necessità di uno studio più approfondito. Debbo dire, però, che, finché si trattava semplicemente di aggiungere una materia complementare, ero favorevole in quanto si lasciava lo studente libero di scegliere. E faccio notare che un esame in istituzioni di diritto penale non è davvero uno di quelli che l'onorevole Cessi ritiene molto facili. Quando, però, si propone di portare questa materia da complementare a fondamentale, comincio a restare un po' perplesso. Quando poi si dice: aggiungiamo anche le istituzioni di diritto pubblico come materia fondamentale; quando, cioè, da una semplicissima proposta di introdurre una materia complementare si arriva alla proposta di introdurre due materie fondamentali, allora sono del parere che il problema vada studiato attentamente. Pertanto, poiché in questo momento non ho presente il quadro preciso degli inconvenienti o dei vantaggi che potrebbero derivare dall'aggiunta di due materie fondamentali, sono favorevole alla proposta di rinvio.

SCAGLIA. Anche io sono favorevole al rinvio.

MONDOLFO. Io pure sono per il rinvio.

MORO ALDO. Non mi oppongo al rinvio. Però, faccio osservare che sono state fatte delle osservazioni assolutamente inesatte; così, quella sugli esami molto facili che si introducono solo per comodità degli studenti. Per la serietà delle persone che hanno presentato la proposta di legge, ed anche per quella certa serietà che credo di mettere in tutte le cose che faccio alla Camera, questa interpre-

tazione, diciamo così, studentesca della proposta di legge mi sembra offensiva nei confronti dei colleghi che l'hanno presentata e del relatore che ha accettato di sostenerla.

Debbo, inoltre, precisare che vi è sempre un doppio vaglio in quanto, prima le facoltà scelgono tra una trentina di materie quelle che reputano di proporre allo studente; lo studente poi, a sua volta, sceglie tra quelle proposte dalla facoltà le materie che meglio rispondono all'orientamento dei suoi studi.

Non so, poi, perché questa materia deve essere considerata tanto facile, quasi una scappatoia, quando in tutte le facoltà ci sono materie il cui programma si esaurisce in dieci, quindici pagine. Non vedo perché alle istituzioni di diritto penale si debba dare questa gratuita attribuzione.

Quanto all'opportunità concreta della inclusione di questa materia, ho già detto che sono favorevole. Essendo professore di diritto penale, conosco le angustie in cui il professore di questa materia si trova nel suo insegnamento, obbligato come è a far precedere anche un corso istituzionale, prima di passare a un insegnamento approfondito della materia stessa.

Nel diritto privato c'è prima un corso istituzionale e, successivamente, un corso biennale di diritto civile, per cui il professore può svolgere agevolmente due o tre punti della materia che reputi di particolare interesse sotto il profilo professionale o degli studi. Lo stesso avviene per il diritto romano: vi è un insegnamento di istituzioni di diritto romano, un insegnamento di storia di diritto romano ed un insegnamento biennale di diritto romano; sicché gli studenti italiani escono dalla facoltà di giurisprudenza avendo fatto, in sostanza, quattro corsi di diritto romano.

Per il diritto penale, invece, avviene che gli studenti sono introdotti immediatamente nello studio di questa materia, senza alcuna preparazione, e nessun professore riesce ad insegnare quello che vorrebbe nello spazio di due anni, perché due anni, se appena si vuole approfondire, sono sufficienti a svolgere solo parzialmente la parte generale, tralasciando tutta la parte speciale che non viene studiata nelle università italiane, mentre è quella che dovrebbe essere più conosciuta in quanto di immediata applicazione pratica.

La stessa cosa avviene per il diritto pubblico, di cui ha parlato l'onorevole Sallis. Infatti, dopo uno studio generico del diritto costituzionale, ci si introduce nella « selva selvaggia » del diritto amministrativo senza avere le nozioni generali indispensabili.

Si è proposta l'inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra quelli facoltativi proprio per non dare in questo momento la sensazione che si volesse modificare profondamente l'ordinamento. Ma l'ordinamento, a mio parere, va profondamente modificato, tenendo conto di queste esigenze.

La proposta di legge è una proposta seria; degna di essere presa in considerazione. Comunque, se si vuole rinviare io non mi oppongo. Mi oppongo, però, decisamente a che si dia un significato interessato e partigiano ad una proposta presentata esclusivamente nell'interesse degli studi, in base ad una conoscenza approfondita degli ordinamenti delle singole facoltà, che i colleghi i quali hanno parlato evidentemente non hanno.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido quanto ha detto l'onorevole Moro. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

SCAGLIA. Desidero precisare che mi sono dichiarato favorevole alla proposta di rinvio, non perché sia contrario alla proposta di legge, ma proprio perché ne considero gli aspetti seri e mi rendo perfettamente conto di quanto ha affermato l'onorevole Moro circa l'opportunità di includere l'insegnamento in questione. Però, siccome la proposta di legge si riferisce ad un campo nel quale vi sono parecchie cose da riesaminare attentamente — e ne è prova il fatto che è stato presentato un emendamento per l'inclusione di un'altra disciplina —, la ritengo meritevole di uno studio più approfondito e sono del parere che la Commissione, che non credo debba essere sistematicamente avversa ad una proposta del genere, la debba approvare, ma con maggiore cognizione di causa.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che, in accoglimento della proposta dell'onorevole Ambrico, il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: Riduzione del limite di età per l'ammissione alla scuola media. (Deroga al secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899). (2794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Parente, Cre-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

maschi Carlo e Bertola: « Riduzione del limite di età per l'ammissione alla scuola media. (Deroga al secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899) ».

L'onorevole Bertola, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTOLA, *Relatore*. Con questa proposta di legge si propone l'abbassamento del limite di età per l'ammissione alla scuola media. Il motivo addotto in favore di questo provvedimento è quello che non sempre la maturità intellettuale di un ragazzo corrisponde alla maturità fisica, o meglio, come è detto nella relazione, l'età mentale a quella anagrafica.

C'è, però, da dire qualche cosa circa la formulazione della proposta di legge. Per avere un'idea chiara del problema, dobbiamo tener presente che la proposta chiede una deroga ad un articolo della legge 1° luglio 1940, l'articolo 14, secondo capoverso, che dice: « Con esame di ammissione che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il decimo anno di età, si accede alla prima classe della scuola media ».

La legge del 1940, che è quella in vigore ancora oggi, modificava una legge precedente, un regio decreto del 1923. Ora, il decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, riguardante la scuola media, all'articolo 70, comma primo, diceva: « L'anno scolastico comincia il 16 ottobre e finisce il 30 giugno ». All'articolo 72, secondo comma — quello che fu poi modificato dalla legge del 1940 — lo stesso decreto stabiliva: « Agli esami di cui al precedente comma (allora si accedeva non alla scuola media, ma al ginnasio, alle magistrali, ecc.) può presentarsi solo chi compia nell'anno in corso almeno il decimo anno di età ». In altre parole, fino al 1940, in base alla legge del 1923, che ne ripeteva un'altra precedente, poteva frequentare il primo anno della scuola media chi compiva dieci anni entro il 30 giugno. Nel 1940, invece, si stabilì che i dieci anni dovevano essere compiuti entro il 31 dicembre. In altre parole, prima si poteva andare alla scuola media a nove anni e mezzo; nel 1940 si stabilì che ci si poteva andare solo a dieci anni, possiamo dire, compiuti, dato che tra l'inizio dell'anno scolastico ed il 31 dicembre intercorrono circa due mesi.

Sostanzialmente sono favorevole alla proposta di legge, tanto è vero che l'ho sottoscritta. Non sono però favorevole alla formulazione attuale, poiché non mi sembra molto chiara. Si richiede, infatti, per l'ammissione alla scuola media dei ragazzi di 9 anni, la provenienza dalla quinta classe elementare ed il

conseguimento della media di 8/10. Ma come è possibile aver nove anni ed aver frequentato la quinta ?

Per finire la quinta a nove anni, bisogna aver cominciato la prima a quattro anni. Ponendo queste condizioni, poi, si escludono coloro che provengono dalla scuola paterna.

Concludendo, se vogliamo abbassare questo limite, abbassiamolo pure. Vi sono effettivamente dei motivi per farlo; il ministro Gonella riceveva in media all'anno mille lettere di protesta contro questa disposizione, e non sono pochi i casi di famiglie che hanno dovuto far ripetere ai loro figli la quarta o la quinta elementare, perché, arrivati alla quinta, non potevano accedere alla scuola media a causa di questa disposizione che stabilisce il limite dei dieci anni.

Ritornerei, però, alla formulazione antica, senza parlare né della quinta classe né della media di 8 decimi, dicendo semplicemente: « Agli esami può presentarsi soltanto chi compia nell'anno scolastico in corso almeno il decimo anno di età ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PARENTE. Desidero solo dare qualche chiarimento. Debbo, anzitutto, precisare che qui non si discute di salti di classe, bensì del limite di età per l'ammissione alla scuola media. Infatti, alla scuola media si può andare anche dalla scuola privata o paterna, purché si sia superato il decimo anno.

Il problema si pone per coloro che sono alla quinta elementare ed hanno raggiunto una votazione che, in altra sede, è già valutata ed autorizza a saltare una classe. Il relatore ha chiesto: come è possibile essere in quinta elementare a nove anni? È possibilissimo, perché alla fine di un anno scolastico chi ha conseguito la media di 8 decimi può saltare una classe, cioè può fare l'esame per l'ammissione alla classe successiva a quella in cui dovrebbe passare.

Ciò del resto è ammesso anche nella scuola media. Se un ragazzo, che a dieci anni è ammesso al primo anno della scuola media, raggiunge entro l'anno la media di 8 decimi, può scavalcare la classe successiva.

RESCIGNO. Non è esatto. Nella scuola media non è ammesso nessun salto.

PARENTE. Quando si è raggiunta la media di 8 decimi c'è questa facoltà.

Io insisto sulla formulazione attuale della proposta di legge. Non si può parlare della quarta classe, perché per i ragazzi di quarta il problema non si pone per una ragione semplicissima che è questa: se vuol dare l'esame

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

di ammissione alla scuola media un ragazzo che sta in terza o quarta, deve ritirarsi dalla scuola e presentarsi all'esame come privatista.

Con la nostra proposta di legge si vuol dare un potere discrezionale. Non è che tutti avranno il diritto di passare a nove anni alla scuola media, ma solo coloro che abbiano dimostrato di aver raggiunto una certa maturità ed ai quali il Ministro riterrà opportuno dare, volta per volta, questa autorizzazione. Non si tratta quindi, di abbassamento puro e semplice del limite di età, ma di una possibilità che si concede volta per volta, dopo attenta valutazione di ogni caso.

Ecco perché mi pare opportuno non modificare il testo della proposta, perché, comunque la si modifichi, essa non avrà più ragione di essere, essendoci la scappatoia delle scuole private. Il problema riguarda solo i ragazzi che hanno frequentato la quinta a nove anni, e che possono essere autorizzati a dare l'esame di ammissione, caso per caso.

RESCIGNO. Sono nettamente contrario a questa proposta di legge. L'esperienza, la pratica ci hanno dimostrato che ci sono indubbiamente dei ragazzi i quali anche a nove anni possono intraprendere gli studi della scuola media; ma si tratta di eccezioni. La realtà è che quelli che entrano nella scuola media a nove anni, anche se in principio vanno bene, poi cominciano ad arenarsi. Va anche tenuto presente un altro fatto. La scuola elementare è costituita di cinque classi. Una volta abbassato il limite di età, avverrà che nessuno farà più la quinta; tutti si limiteranno alla quarta. E ciò sarà un male, perché l'esperienza insegna che i bambini che provengono dalla quarta presentano una debolezza congenita nei confronti di quelli che hanno fatto anche la quinta, i quali vengono alla scuola media meglio preparati. Quando avremo abbassato il limite a nove anni, non ci sarà genitore che non vorrà far entrare il suo figliuolo nella scuola media a questa età. Già adesso molti sono gli insopportabili. Però il Ministero ed anche il Consiglio di Stato hanno tenuto duro su questo punto perché scientificamente è dimostrato che la maturità per la scuola media comincia ai dieci anni. Dai dieci anni, infatti, comincia quella età evolutiva che dura fino ai 14 anni. Ci sono stati dei ragazzi nati il 2, il 3 gennaio che hanno dovuto aspettare per fare l'esame di ammissione perché così ha deciso il Consiglio di Stato, il quale ha fatto qualche eccezione solo per i ragazzi nati il 1° gennaio, partendo dal presupposto che essi potevano essere nati il

31 dicembre ed essere stati dichiarati il giorno successivo.

Se poi si pone la condizione degli 8 decimi di media, si possono avere inconvenienti anche più gravi, perché è facile immaginare quali saranno le pressioni esercitate sui maestri affinché tutti questi ragazzi abbiano nel terzo trimestre la media di 8 decimi.

Per tutte queste ragioni, io penso che la proposta di legge sia da respingersi.

LOZZA. Premesso che non manderei mai mio figlio a sostenere l'esame di ammissione a nove anni, tuttavia osservo che se si vuole abbassare il limite di età, vuol dire che un motivo c'è. Se fossero anche soltanto in numero limitato i ragazzi precoci maturi per la scuola media, bisogna dar loro la possibilità di sostenere questo esame. Vuol dire che ci saranno delle commissioni severe. Ognuno, poi, potrà fare nella propria famiglia quello che vorrà. In fondo la differenza è solo di un anno.

Per me, ripeto, se si trattasse della mia famiglia, vedrei le ragioni medico-pedagogiche che dissuadono dal far sostenere l'esame ad un ragazzo dell'età di nove anni. Dal momento però che si chiede che questo limite sia abbassato, come si può dire di no? Ma togliamo le due condizioni, della provenienza dalla quinta e della media di 8 decimi. Se dobbiamo dare questa facoltà, diamola a tutti. Perciò, sono d'accordo, non sul testo originale della proposta, la quale è ingiustificatamente restrittiva, ma su quello proposto dal relatore.

TESAURO. Ricollegandomi a quello che diceva da ultimo il collega Lozza, dichiaro che sono favorevole a questa proposta, di legge ma nettamente contrario alla facoltà discrezionale conferita al Ministro. Io ho la massima deferenza per il Ministro della pubblica istruzione: però, aumentare il numero delle pratiche, che servono semplicemente a far perdere tempo, significa aumentare gli inconvenienti che già derivano dalla complessa macchina burocratica del Ministero della pubblica istruzione. Non ha, d'altra parte, nessun significato questo potere discrezionale, perché siamo in una materia in cui possiamo fissare dei principi obiettivi che di per se stessi siano garanzia di una giusta concessione.

Eliminato il potere discrezionale, vediamo se tra le due contrastanti tesi che sono state prospettate, è possibile prendere posizione. Innanzi tutto è bene chiarire un equivoco. La proposta di legge stabilisce come condizione obbiettiva la provenienza dalla classe quinta e il raggiungimento nel terzo trimestre della media di 8 decimi, ciò che indubbiamente rappresenta il massimo della garanzia.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

La proposta di legge risponde allo spirito dell'ordinamento scolastico? Indubbiamente, sì. Tutte le disposizioni per la scuola elementare sono ispirate proprio al criterio di dare la possibilità a quelli che hanno una media elevata di saltare una classe. Aggiungo che non si tratta di un criterio che ispira solo l'ordinamento dell'istruzione elementare, ma ispira anche, sia pure limitatamente, l'ordinamento di tutta la scuola media. Infatti, coloro che nel secondo liceo hanno una determinata media possono sostenere nella sessione estiva l'esame di maturità.

RESCIGNO. Ma vi sono in questo caso altre ragioni, tra cui quella del servizio militare.

TESAURO. Si potrà discutere, ma bisogna riconoscere che questo è il principio ispiratore dell'ordinamento scolastico al termine della scuola media e durante il corso degli studi elementari.

Come opportunamente ha ricordato il relatore, è questo un principio che era già stato sancito dalla legge. Se si risale alle ragioni per cui esso è scomparso, ci accorgiamo che, al momento di fare un testo unico, fu eliminata questa disposizione senza alcuna ragione giustificativa e con violazione della legge. Credo, quindi, che questa sia una doverosa riparazione. E non si fa il favore di alcuno. Le due condizioni fissate — quinta classe e 8 decimi — ci danno la sicurezza che si tratta di giovani veramente meritevoli. Solo, ripeto, bisogna eliminare il potere discrezionale del Ministro.

PAVAN. Dico subito che sono contrario, alla proposta, per le ragioni medico-pedagogiche, a cui ha accennato il collega Lozza. Non reputo che sia giusto che vada alla scuola media un ragazzo che non abbia ancora i dieci anni. Però, debbo richiamare i colleghi a un dato di fatto. Noi siamo ancora al testo unico del febbraio del 1928, il quale prescrive che alla scuola pubblica elementare siano ammessi i bambini che abbiano compiuto il sesto anno di età. Si tratta di un articolo fondamentale del testo unico. Esso, però, non dice in quale anno si debba andare alla seconda, alla terza e alla quarta classe. Qui sta la lacuna della legge, per cui, non solo attraverso la scuola paterna, ma anche attraverso la scuola privata e quella pubblica sono possibili delle infrazioni a questa disposizione. Infatti, è sufficiente che un bambino si presenti all'esame di ammissione alla seconda classe elementare quando ha già compiuto i sei anni, per essere, se promosso, ammesso. In pratica, egli ha fatto allora la prima elementare a cinque anni. Per cui

il principio viene infranto e quando questo bambino termina la quinta elementare ed è promosso, ha nove anni.

Noi dobbiamo rifare tutta la legge fondamentale, dobbiamo specificare che non solo si debbano avere sei anni al momento della iscrizione alla prima elementare, ma che non si possano successivamente frequentare le altre classi se non si ha l'età correlativa.

Quanto al testo della proposta di legge, c'è da considerare che non si tratta di un solo esame. Gli esami sono due, perché due sono i programmi. Un ragazzo può avere ottenuto gli otto decimi nella licenza elementare, ma non possiamo sapere che cosa farà nell'esame di ammissione alla scuola media; per cui, quella media di otto decimi ottenuta alla licenza elementare, non ha più valore.

Quindi, io affiderei il giudizio completamente alle commissioni degli esami di ammissione, che sono commissioni serie, che esaminano con coscienza e giudicano sulla maturità del candidato che deve iniziare gli studi medi.

Se vi sono dei ragazzi che hanno finito il corso elementare prima dei dieci anni, perché costringerli ad aspettare a braccia conserte un anno, per poter andare avanti negli studi? Diamo pure ad essi questa possibilità, però ripromettiamoci di rivedere tutta la legislazione e fare in modo che non sia possibile accedere alla scuola media se non si è raggiunta una certa maturità non solo di cultura, ma soprattutto di età.

MARCHESI. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Rescigno, per non favorire il triste privilegio della precocità e per non aiutare i genitori ad accrescere l'infelicità dei loro figliuoli.

MONDOLFO. Mi trovo a non poter essere, in linea di massima, contrario al principio a cui si sono ispirati i proponenti della proposta di legge, perché io ho dato l'esame di ammissione al ginnasio quando avevo compiuto i nove anni da quattro giorni e credo che in quel tempo fosse un fatto abbastanza comune.

Però, non mi nascondo le difficoltà prospettate dal collega Rescigno. Non sono, tuttavia, d'accordo con lui nel non riconoscere che sia avvenuto qualche mutamento nei rapporti tra età anagrafica ed età intellettuale. Perché il mondo si è andato evolvendo straordinariamente in questi ultimi tempi; con l'aiuto anche del cinematografo, i ragazzi acquistano un patrimonio di esperienza che veramente contribuisce ad affrettare il loro sviluppo intellettuale e a farli entrare nel

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

periodo della maturità in una età precedente a quella in cui entravamo noi ai nostri tempi.

È anche vero, però, che questo cumulo di varia esperienza, che l'età moderna offre alla mente dei giovani, sollecita la loro attività mentale, ma non dà ad essi nessuna stabilità, che sia garanzia per una felice prosecuzione degli studi. Io temo veramente che molti di quelli che dalle commissioni esaminatrici potrebbero essere ritenuti idonei ad entrare nella scuola media a nove anni, riescano magari tra gli ottimi nel primo anno, ma in seguito, per lo sforzo che la loro mente ha compiuto per raggiungere questa maturità precoce rispetto ai loro compagni, rivelino una condizione di stanchezza, che non li faccia essere più elemento di stimolo in mezzo ai loro compagni, ma piuttosto elemento di ritardo.

Per questi motivi, nonostante tutte le varie ragioni che sono state addotte in contrario, sono di massima d'accordo con il concetto esposto dal collega Rescigno e confermato dal collega Marchesi.

CALOSSO. Sono del parere dell'onorevole Rescigno. Penso, cioè, che in Italia bisogna reagire specialmente a tutto ciò che è precocità. Questa è una cosa essenziale e bisognerebbe insegnare in un certo senso anche alle madri e ai padri che la precocità è un disastro.

FRANCESCHINI. Mi pare che non dobbiamo prescindere dall'aspetto eminentemente e prevalentemente pedagogico della questione, aspetto che sfugge molto spesso alle famiglie, le quali agiscono empiricamente, ma che non deve sfuggire a noi, che abbiamo la responsabilità della scuola.

Ora, la sana pedagogia tradizionale, specialmente quella italiana, è tendenzialmente contraria a questo sfruttamento della precocità infantile. Pertanto, ritengo che con serena coscienza si debba respingere ogni tentativo del genere, molto spesso utilitaristico da parte delle famiglie, le quali non vedono altro che la possibilità dello sfruttamento di un titolo un anno prima, in modo che un giovane possa cominciare prima a guadagnare.

Dobbiamo, perciò, essere nettamente contrari e aderire alla tesi Rescigno.

MORO ALDO. In linea di principio sono contrario a questa proposta di legge, perché sono d'accordo che non si debbono sforzare i ragazzi. E questa norma sarebbe una terribile tentazione per i genitori, che per la sciocca vanità che spesso essi hanno, pericolosamente esporrebbero i figli a subire un danno per la loro salute. Si potrebbe, tutto al più, prorogare il termine oltre il 31 dicembre, nel senso di stabilire che coloro che

compiono i dieci anni entro la prima metà dell'anno scolastico, cioè entro febbraio, sono ammessi indiscriminatamente, mentre gli altri non sono ammessi affatto.

GIORDANI. L'esperienza dimostra che, in qualche caso, la precocità dei fanciulli è voluta dai genitori stessi, i quali esercitano su di loro una pressione tale, che riescono a farli andare avanti, ma ne fanno dei ragazzi che da grandi subiscono le conseguenze anche fisiologiche di questo sforzo e di solito finiscono male. Sono, quindi, in generale contrario alla proposta.

GOTELLI ANGELA. Di fronte alle preoccupazioni dei colleghi, che mi pare accentuano senza fondamento il pericolo di compromettere lo sviluppo fisico di questi fanciulli, io faccio appello alla mia esperienza. Quando era ammessa questa deroga, ricordo con precisione assoluta che, a parte qualche caso, quando la selezione era fatta con criterio, ragazzi in anticipo sul loro anno di nascita erano tra i migliori durante tutta la scuola fino alla licenza liceale. Una certa selezione e cautela bisogna ammetterla, stabilendo garanzie esterne o facendo affidamento nelle commissioni; ma mi sembra che a chi compia il decimo anno entro giugno debba essere consentita l'ammissione. Quando era consentita, non accadevano inconvenienti.

CESSI. Sono un po' indifferente di fronte a questa questione, nel senso che ritengo le preoccupazioni qui esposte alquanto esagerate. Noi ci preoccupiamo forse al di là della realtà dei possibili danni. In fondo, la pratica dimostra che la grande maggioranza dei ragazzi arriva alla scuola media dopo aver fatto la quinta classe elementare. Ci sarà sempre una minoranza che tenterà bene o male, di andare avanti; ma dobbiamo formalizzarci proprio su questa minoranza? Del resto, se ci sono alcuni che hanno la possibilità di andare avanti, perché dobbiamo impedirglielo? Non dobbiamo attenerci a schemi e disposizioni troppo rigide, che tornano in danno di coloro che possono essere meritevoli e non portano nessun vantaggio agli altri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERTOLA, *Relatore*. Comincio col fare notare ai colleghi che l'ordinamento della scuola elementare è retto da due disposizioni, che purtroppo non sono state attuate nella loro interezza. Le due disposizioni riguardano i due termini *a quo e ad quem*, in altre parole l'entrata e l'uscita.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

La disposizione che regola l'entrata nella scuola elementare è quella del 1923, in base alla quale nessuno può essere iscritto al primo corso in qualità di alunno regolare se non ha raggiunto l'età di sei anni. La seconda disposizione diceva che l'alunno non si poteva presentare all'esame di ammissione alla scuola media se non raggiungeva il decimo anno nell'anno scolastico in corso. Se questa disposizione fosse stata mantenuta, non sarebbe mai venuta nessuna protesta né si sarebbero verificati i casi di ragazzi che, arrivati in quinta, debbano aspettare il raggiungimento della età richiesta. Infatti, facendo un piccolo calcolo, si vede che da 6 a 10 anni intercorrono esattamente cinque anni.

Purtroppo, per lunghi anni si è permesso una serie di frodi in danno di quello che è lo spirito di questa disposizione, le quali frodi si basano su una errata interpretazione che ammette il salto di classe con la media dell'otto. Ma che significato ha il salto di classe, se poi non si può uscire dalla scuola elementare prima di dieci anni?

Secondo il concetto del legislatore i salti non sono possibili, dal momento che si stabiliscono i due termini di entrata e di uscita.

Si obietta che non si tratta di una frode, dal momento che il legislatore ha stabilito a quale età si deve frequentare la prima e non a quale età si deve frequentare, per esempio, la seconda.

Siccome questo sistema, ormai, è attuato da anni, le famiglie che sono riuscite a portare i loro figli al termine della scuola elementare a nove anni, trovando la porta chiusa, esercitano una pressione.

Non imbarchiamoci in una discussione di carattere pedagogico, in cui i pareri sono diversi. Io mi sono limitato a dire che fino al 1940 la legge stabiliva che si doveva compiere il decimo anno di età nel corso dell'anno scolastico. Nel 1940 questa disposizione fu cambiata. Oggi troviamo che questo cambiamento ha determinato delle proteste. Vogliamo ritornare alla disposizione che ha avuto vigore fino al 1940? Può darsi che il legislatore del 1940 abbia sbagliato. La precedente disposizione, del resto, aveva una lunga esperienza dietro di sé; tornare ad essa sarebbe una cosa semplicissima, salvo modificarne lievemente la forma, in quanto era collegata con una disposizione precedente. In pratica tale disposizione abbassa il limite di età di sei mesi, perché stabilisce che il decimo anno debba essere compiuto nell'anno scolastico in corso e l'anno scolastico finisce appunto il 30 giugno. Rispetto alla proposta

di legge è più restrittiva, nel senso che permette l'accesso, anziché a nove anni, a nove anni e mezzo; ma è anche più larga, perché non richiede che si sia frequentata la quinta né che si sia ottenuta la media di otto decimi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che si sia un po' drammatizzata la situazione, perché porre il raggiungimento della maturità mentale a 10 anni e non tre o quattro mesi in precedenza mi pare che sia una esagerazione. Il nostro Presidente, che è professore di fisiologia, mi darà atto che non si può dimostrare scientificamente che al compimento del decimo anno di età si sia già maturi e che tre mesi prima non lo si sia. Dichiaro che sono favorevole all'emendamento Bertola, nel senso di rimuovere questo termine categorico, perché una infima minoranza di selezionati possa andare avanti. Non capisco perché dobbiamo atterarci a degli schemi fissi tradizionali, tanto più che la nostra legislazione ha poi delle anomalie stranissime, come quella di concedere i salti interni, mentre fissa il limite di età per l'ammissione.

In effetti, stiamo legiferando in una materia in cui i limiti fissi non hanno una ragione d'essere. Infatti, è stato già messo in rilievo che non si tratta di licenza elementare, ma della possibilità di far sostenere al ragazzo un esame di ammissione.

Sono d'accordo con l'onorevole Tesauro di eliminare il potere discrezionale del ministro. Se il ragazzo supererà gli esami, andrà avanti, altrimenti resterà indietro.

Faccio presente che il Ministero è bersagliato da domande di famiglie, da ricorsi. Abbiamo perfino dei processi penali. Attualmente ce n'è uno a Reggio Calabria a carico di dieci studenti della terza liceale, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria insieme all'ufficiale di stato civile dell'epoca, perché erano stati ammessi al ginnasio falsificando di alcuni giorni i relativi certificati di nascita. E non è un caso isolato. Si ricorre a questi sotterfugi per permettere al ragazzo che ha dato prova di maturità, di superare questo ostacolo fisso dei dieci anni.

Concludo, perciò, che sono favorevole alla proposta, salvo a determinarne la formulazione.

RESCIGNO. Propongo di non passare all'esame dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Rescigno di non passare all'esame dell'articolo unico.

(È approvata).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno della Commissione.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori RICCIO, CINGOLANI E LEPORE:
« Graduatoria ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-48 ». (2734).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Fabbriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Pavan, Pierantozzi, Poletto, Rescigno, Sallis, Scaglia, Titomanlio Vittoria, Tesauero, Vetrone.

Sono in congedo:

Lazzati, Piasenti.

La seduta termina alle 11.